



# COMUNE DI BELLINO

## PROVINCIA DI CUNEO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N.6

#### OGGETTO:

**MODIFICA ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BARGE - BELLINO - FRASSINO - SAMPEYRE - PONTECHIANALE. - PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **febbraio** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco	Sì
3. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere	Giust.
4. PEYRACHE Paolo - Consigliere	Sì
5. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere	Sì
6. BRUN Romano - Consigliere	No
7. RATTALINO Dario Valter - Consigliere	Sì
8. GALLIAN Alfredo Marco - Consigliere	Sì
9. MARTIN Bernardo - Consigliere	No
10. REYNERO Giuseppe - Consigliere	No
11. PEYRACHE Matteo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale NASI Chiara Angela che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario Comunale NASI Dott.ssa Chiara Angela lascia la sala consiliare essendo direttamente interessata al presente punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco assegna le funzioni verbalizzanti al Vice Sindaco BORGNA Valter Giovanni

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la precedente deliberazione di questo Consiglio comunale n. 24 del 28 novembre 2022, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Barge – Bellino – Frassinò – Pontechianale – Sampeyre;

Dato atto che il convenzionamento ha lo scopo di ottimizzare il servizio e di realizzare economie di scala, riducendo i costi di gestione del servizio;

Considerato che con nota prot. 0222860 del 16.12.2022 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino prendeva atto della citata convenzione invitando le Amministrazioni comunali a voler modificare l'art. 3 lett. a), b) e c) e l'art. 4 della medesima convenzione in quanto, in caso di scioglimento anticipato o di scadenza della convenzione di segreteria, ai sensi dell'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020, il Segretario titolare permane nella sede dell'Ente capofila;

Ritenuto di provvedere alla rettifica della citata convenzione come qui di seguito riportato:

### TESTO PRECEDENTE

#### **“ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni CINQUE.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata da una tornata elettorale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni alla data dello svolgimento delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune Capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della

precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.”

## **TESTO MODIFICATO**

### **“ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni CINQUE.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata da una tornata elettorale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione **ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020;**
- b) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. **In tale ipotesi il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune Capo convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020;**
- c) Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione **ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune capo-convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020;**

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.”

## **TESTO PRECEDENTE**

### **“ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di BARGE, sede della convenzione, che provvede nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo - convenzione."

## **TESTO MODIFICATO**

### **“ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di BARGE, sede della convenzione, che provvede nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato della medesima, **il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune capo-convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 14449 del 1 dicembre 2020.”**

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- lo Statuto comunale
- il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.
- la Legge n. 122/2010;
- il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465
- il CCNL Segretari 16.05.2001
- l'articolo 16-ter, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2020 n. 8,
- l'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020.

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49, 2 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente deliberato è privo di rilevanza contabile;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. zero ed astenuti n. zero resi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la parte in premessa;
- 2) di modificare gli art. 3 lett. a), b) e c) e art. 4 della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Barge – Bellino – Frassinò – Pontechianale - Sampeyre approvata con precedente deliberazione di questo Consiglio comunale n. 24 del 28.11.2022 come qui di seguito riportato:

## **TESTO PRECEDENTE**

### **“ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni CINQUE.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata da una tornata elettorale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni alla data dello svolgimento delle elezioni amministrative; in tal

caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune Capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.”

## TESTO MODIFICATO

### “ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni CINQUE.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata da una tornata elettorale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione **ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020;**
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. **In tale ipotesi il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune Capo convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020;**
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri

Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione **ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune capo-convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020;**

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenda Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.”

#### **TESTO PRECEDENTE**

##### **“ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di BARGE, sede della convenzione, che provvede nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo - convenzione.”

#### **TESTO MODIFICATO**

##### **“ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di BARGE, sede della convenzione, che provvede nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato della medesima, **il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune capo-convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020.”**

- 3) Di approvare l'allegata convenzione rettificata per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Barge – Bellino – Frassinò – Pontechianale – Sampeyre autorizzando il Sindaco pro – tempore alla sua sottoscrizione;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Barge per l'inoltro alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino per gli adempimenti di competenza.

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 7, contrari n. zero ed astenuti n. zero resi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti

#### **DICHIARA**

La presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Consiglio Comunale chiuso alle ore 20,22.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to: MUNARI Mario

IL VERBALIZZANTE – Il Vice Sindaco  
F.to: BORGNA Valter Giovanni

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/02/2023 al 14/03/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 27/02/2023

Il Segretario Comunale  
F.to: NASI Chiara Angela

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 27/02/2023

Il Segretario Comunale  
NASI Chiara Angela

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

**DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: NASI Chiara Angela

---